

ALLEGATO "B" al REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA

1. La società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 516, legge 30 dicembre 2021, n. 234, assume la denominazione di "AGRI-CAT S.r.l." ed è disciplinata dal presente Statuto.

ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Roma, presso la sede dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA ovvero presso una diversa sede individuata dall'Organo amministrativo della società.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la gestione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (denominato, di seguito, Fondo), finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

2. La società, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, legge 30 dicembre 2021, n. 234, conforma la sua attività alle disposizioni definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo e agisce secondo i criteri e le modalità stabilite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e

successive modifiche e integrazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la società, ai sensi dell'articolo 1, comma 517, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è intestataria del conto corrente di tesoreria centrale, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo, ivi incluse quelle assegnate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto.

In ogni caso la società per il perseguimento dei suoi scopi ed obiettivi, nel rispetto delle leggi, regolamenti vigenti e direttive di dettaglio, compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e attinente allo scopo sociale, assumere partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in altre società, consorzi, associazioni o imprese in genere aventi scopi analoghi, affini o comunque connessi all'oggetto sociale e, fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, compiere ogni operazione mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico, che sia utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale; Restano comunque precluse:

- le attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della legge 216/74 e successive modificazioni;
- le attività di raccolta di risparmio presso il pubblico nonché ogni altra attività preclusa dalla legge.

ART. 4 - DURATA

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 fatti salvi gli effetti derivanti da successivi interventi legislativi.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE, CONFERIMENTI e FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, diviso in quote di valore proporzionale ai conferimenti.

TITOLO III

ART. 6 – SOCI, QUOTE E CONFERIMENTI

1. La società, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, legge 30 dicembre 2021, n.234, come modificato dall'art. 30 comma 4 del D.L. 75/2023 convertito con modificazioni dalla l. 112/2023, può essere partecipata, oltre che dall'ente pubblico costituente ISMEA, da SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura S.p.A., e dall'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura. In particolare, l'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e all'erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

2. È vietata qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento del capitale sociale in favore di soggetti privati.

3. ISMEA mantiene il controllo della società.

ART. 7 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. L'Organo amministrativo può disporre l'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile.

2. È espressamente ammesso il conferimento di beni in natura o crediti ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi della società sono:

- l'Assemblea;

- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio Sindacale.

A norma della lett. d) del d. lgs. 175/2016 è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV

DECISIONE ED ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

2. I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione, salvo i diritti particolari attribuiti ai soci dalla legge o dal presente statuto.

3. L'Assemblea è convocata per deliberare sugli argomenti ad essa riservati dalla legge e dallo Statuto e su quelli che l'organo amministrativo ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

4. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

5. In ogni caso, con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano

almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479bis del codice civile.

ART. 10 - PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE

CONSULTAZIONE SCRITTA

1. La decisione dei soci può essere adottata mediante consultazione scritta.
2. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 11 - PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE

CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

1. La decisione dei soci può essere adottata anche mediante consenso espresso per iscritto.
2. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 12 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, anche su richiesta di uno dei soci.
2. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), con avviso contenente l'ordine del giorno inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
3. L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in mancanza delle suddette formalità, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e non vi siano opposizioni

alla trattazione dell'argomento.

ART. 13 - RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo se previsto dalla delega e da chi sia ivi espressamente indicato. La delega conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni. È ammessa anche la delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

2. L'Assemblea può essere tenuta in audio-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione (anche visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione) e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

I luoghi audio-video collegati indicati nell'avviso di convocazione (ove i soci che non hanno a disposizione strumenti di collegamento telematico potranno recarsi) devono rispettare le limitazioni territoriali dei luoghi di convocazione dell'Assemblea contenute nel presente statuto per garantire a ciascun socio il diritto a essere fisicamente presente nel luogo di convocazione, se lo vorrà; ma i soci potranno partecipare ai lavori assembleari ancorché audio-video collegati da luoghi diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione in quanto, diversamente, verrebbe frustrato lo scopo stesso della modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione d'accrescere le possibilità d'intervento dei soci.

Ove possibile il presidente e il segretario verbalizzante o il notaio dovranno essere presenti nello stesso luogo indicato nell'avviso di convocazione e l'Assemblea s'intenderà svolta in questo luogo; tuttavia, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). In tal caso, l'Assemblea s'intenderà svolta nel luogo, indicato nell'avviso di convocazione, ove sarà presente il segretario verbalizzante o il notaio e il verbale dell'Assemblea verrà redatto successivamente con la sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio.

ART. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea. In caso di Amministratore Unico questo presiede l'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 15 - QUORUM ASSEMBLEARI

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dallo statuto.

ART. 16 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. È consentita l'espressione del voto per corrispondenza.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal segretario, nominato dall'assemblea, e sottoscritto da lui stesso ovvero dal notaio, se richiesto dalla legge, oltre che dal Presidente.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 17 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, al fine di garantire anche la rappresentanza dei soci SIN S.p.A. e AGEA.
2. La nomina dell'organo amministrativo è fatta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120. Inoltre, nella scelta degli amministratori è rispettato il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo,

da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

3. Ai sensi degli articoli 2468, comma 3 e 2449 del codice civile, a ISMEA è riservato il diritto di nomina e di revoca dell'Amministratore Unico.

4. In caso di Consiglio di Amministrazione, ad AGEA è riservato il diritto di nomina e di revoca del consigliere con funzioni di Presidente e a ISMEA il diritto di nomina e revoca del consigliere con funzioni di Amministratore Delegato.

Tali indicazioni vincolanti saranno opportunamente applicate in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà nelle modalità di rito in stretta aderenza alle indicazioni stesse.

5. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art. 2383 del codice civile e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

6. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un compenso omnicomprensivo, deciso dall'Assemblea dei soci con deliberazione nell'osservanza delle norme dettate dal d.lgs 175/2016 cit. e dai successivi regolamenti attuativi. Tale deliberazione, una volta adottata, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

7. Gli amministratori, componenti del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, devono possedere requisiti ed esperienze

professionali adeguati, in relazione all'oggetto delle attività della società.

L'Amministratore Unico o gli amministratori del Consiglio d'amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'articolo 11, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dei relativi regolamenti attuativi, quindi, l'assunzione della carica di Amministratore Unico o di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso di tali requisiti.

8. La sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti predetti indicati al precedente comma 7 determina la decadenza dalla carica.

9. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato sono fra loro incompatibili, fatta salva l'attribuzione di singole deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea;

10. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati.

11. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire almeno otto giorni prima, ovvero a mezzo e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica, l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

12. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza,

ove esista, dall'Amministratore Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

13. Il consiglio è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

14. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto agli articoli 10 et 11 del presente Statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;

- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;

- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

15. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e all'uopo si applica l'art. 13 comma 2 dello Statuto in quanto compatibile. Deve comunque essere rispettato il metodo collegiale.

ART. 18 - POTERI

1. L'Amministratore Unico o, in caso, il Consiglio di Amministrazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ritenga utili o necessari al perseguimento delle finalità relative all'oggetto sociale.

2. Nel caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni a uno solo dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 2381 del codice

civile.

3. Spetta all'Amministratore Unico o all'Amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o a terzi, fatte salve e nei limiti delle previsioni statutarie in proposito.

3-bis. L'amministratore Delegato ha la responsabilità di coordinamento e ottimizzazione delle attività operative e progettuali al fine di perseguire l'oggetto e gli scopi in maniera più efficace e funzionale. L'amministratore Delegato provvede ed ha la rappresentanza nei limiti dei poteri conferitegli e secondo l'indirizzo generale dell'organo amministrativo, alla gestione di tutti gli affari correnti ed anche di straordinaria amministrazione, sovrintendendo all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi, nei limiti delle direttive impartite da ISMEA all'atto della sua nomina. L'Amministratore Delegato provvede a rendicontare il suo operato e comunque a dare le opportune informazioni circa l'andamento delle attività delegategli all'organo amministrativo con cadenza trimestrale.

4. Nella gestione del Fondo e nel conseguimento dell'oggetto sociale l'organo di amministrazione si conforma:

a) alle direttive e all'indirizzo impartiti dal socio ISMEA;

b) al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

c) al decreto adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 515 e 518, legge 30 dicembre 2021, n.234;

d) al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

2 dicembre 2021 recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio» e successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o, in caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE DEI CONTI

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, fra i quali il Presidente e da due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

A norma dell'art. 2468, comma 3 c.c. e 2449 c.c., al socio SIN S.P.A. è attribuito

il diritto di nomina e revoca del sindaco con funzioni di Presidente.

2. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dal Collegio Sindacale ove consentito dalla legge.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22 - BILANCIO

1. L'Amministratore Unico o, in caso, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio e lo presenta ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano e nei limiti ed alle condizioni previste dal comma secondo dell'articolo 2364 del codice civile, entro centoottanta giorni.

2. Il bilancio è corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 23 - UTILI

1. La società agisce senza scopo di lucro e con l'obbligo di reinvestire eventuali utili per il conseguimento dei propri scopi sociali".

2. Il fondo mutualistico è costituito e alimentato con fondi non rientranti nella titolarità della società e gestito con un apposito conto presso la Tesoreria centrale Italia, gli eventuali avanzi non partecipano alla formazione del risultato di gestione di Agri-Cat.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i relativi poteri.

ART. 25 - ARBITRO

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società.

2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. L'Arbitro giudicherà secondo diritto e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5 e sue successive modifiche e integrazioni.

TITOLO IX

RINVIO

ART. 26 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e del d.lgs. 175/2016 e ss. mm. e decreti attuativi.

2. In caso di eventuali lacune delle disposizioni di legge sulla società a responsabilità limitata, si farà riferimento alle norme applicabili alla società per azioni.